



COMMISSIONE EUROPEA

Fondi strutturali e di investimento europei

Linee guida per gli Stati membri  
sull'audit dei conti

Revisione 2018

**CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ:** *Il presente documento è stato predisposto dai servizi della Commissione. In conformità del vigente diritto dell'Unione, esso fornisce ai colleghi e agli organismi coinvolti nelle attività di sorveglianza, controllo o attuazione dei Fondi strutturali e d'investimento europei [ad eccezione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)] una serie di orientamenti tecnici sulle modalità di interpretazione e applicazione delle norme dell'Unione in quest'ambito. L'obiettivo del presente documento è offrire i chiarimenti e le interpretazioni dei servizi della Commissione in relazione alle suddette norme, al fine di agevolare l'attuazione dei programmi e di incoraggiare le buone pratiche. Le presenti linee guida lasciano impregiudicata l'interpretazione della Corte di giustizia e del Tribunale, come pure le decisioni della Commissione.*

## Indice

1. CONTESTO.....	5
1.1. Quadro giuridico .....	5
1.2. Scopo delle linee guida .....	5
2. AUDIT DEI CONTI DA PARTE DELL'AA .....	6
3. UTILIZZO DEI RISULTATI DEGLI AUDIT DI SISTEMA PER L'AUDIT DEI CONTI.....	7
4. UTILIZZO DEI RISULTATI DELL'AUDIT DELLE OPERAZIONI PER L'AUDIT DEI CONTI .....	9
5. VERIFICHE SUPPLEMENTARI FINALI SUI CONTI CERTIFICATI PROVVISORI.....	11
6. PARERE DI AUDIT SUI CONTI .....	13
ALLEGATO – TEST DI CONTROLLO A LIVELLO DI AC .....	15

## ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

AA	Autorità di audit
AC	Autorità di certificazione
AG	Autorità di gestione
Appendice 1	Importi registrati nei sistemi contabili dell'autorità di certificazione
Appendice 2	Importi ritirati e recuperati durante il periodo contabile
Appendice 3	Importi da recuperare alla fine del periodo contabile
Appendice 4	Recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 dell'RDC durante il periodo contabile
Appendice 5	Importi non recuperabili alla fine del periodo contabile
Appendice 6	Importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 41 dell'RDC (dati cumulativi dall'inizio del programma)
Appendice 7	Anticipi versati nel quadro di aiuti di Stato a norma dell'articolo 131, paragrafo 5, dell'RDC (dati cumulativi dall'inizio del programma)
Appendice 8	Riconciliazione delle spese
OAI	Organismo di audit indipendente
OI	Organismo intermedio
RAC	Relazione annuale di controllo
RD	Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>1</sup>
RDC	Regolamento recante disposizioni comuni (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 <sup>2</sup> come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
RdE	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014 <sup>3</sup>
RF	Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del

---

<sup>1</sup> [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2014.138.01.0005.01.ITA](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.138.01.0005.01.ITA)

<sup>2</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1303>

<sup>3</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1011>

	Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, sulle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione <sup>4</sup>
SiGeCo	Sistema di gestione e di controllo

---

<sup>4</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=IT>

## 1. CONTESTO

### 1.1. Quadro giuridico

Regolamento	Articoli
Regolamento (UE) n. 1303/2013 Regolamento recante disposizioni comuni ( <i>in seguito RDC</i> )	Articolo 127, paragrafo 5, lettera a) – Un parere di audit Articolo 137 – Preparazione, esame e accettazione dei conti
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione ( <i>in seguito RD</i> )	Articolo 29 – Audit dei conti
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione ( <i>in seguito RdE</i> )	Articolo 7 e allegato VII – Modello dei conti
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio Regolamento finanziario ( <i>in seguito RF</i> )	Articolo 63 – Gestione concorrente con gli Stati membri

A norma dell'articolo 127, paragrafo 5, lettera a), dell'RDC e dell'articolo 63, paragrafo 7, dell'RF, l'AA deve fornire un parere che riferisca, tra l'altro, se i conti forniscono un quadro fedele e se l'attività di audit mette in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione sulla presentazione adeguata dei conti, sulla loro completezza e accuratezza.

### 1.2. Scopo delle linee guida

Il presente documento intende fornire orientamenti pratici agli Stati membri, in particolare alle AA, sulle loro responsabilità in materia di audit dei conti conformemente all'articolo 137, paragrafo 1, dell'RDC e all'articolo 29 dell'RD. Le presenti linee guida illustrano in che modo le autorità di audit possono utilizzare l'attività di audit esistente per ridurre al minimo il loro sforzo aggiuntivo in relazione all'audit dei conti.

Le linee guida descrivono l'attività di audit che le AA devono svolgere a sostegno del loro parere di audit riguardante la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti.

Per esigenze di semplificazione e salvo ove diversamente specificato, in seguito il termine "appendice" farà sempre riferimento alle appendici del modello dei conti di cui all'allegato VII dell'RdE.

## 2. AUDIT DEI CONTI DA PARTE DELL'AA

Gli audit dei conti (di cui all'articolo 137, paragrafo 1, dell'RDC) sono eseguiti dall'AA per ciascun periodo contabile e conformemente alla strategia di audit.

L'audit dei conti, unitamente alle altre procedure di audit, fornisce una ragionevole garanzia quanto alla completezza, accuratezza e veridicità degli importi dichiarati nei conti, ai quali l'AA dovrebbe applicare un approccio e una metodologia di audit adeguati.

Tale approccio dovrebbe tenere conto dei risultati dell'attività di audit esistente:

- gli audit di sistema eseguiti sull'AC (e, se del caso, sui relativi OI) e sull'AG (se del caso), in particolare sui controlli connessi ai conti, come illustrato nella sezione 3 riportata di seguito;
- l'audit delle operazioni, in particolare in relazione alla pista di controllo e all'accuratezza delle spese corrispondenti e delle rettifiche finanziarie registrate nei conti per verificare l'affidabilità dei sistemi contabili, come illustrato nella sezione 4 riportata di seguito;

Inoltre, una volta ricevuti i conti (provvisori) dall'AC e a seconda del livello di affidabilità ottenuto dagli audit di sistema e dagli audit delle operazioni<sup>5</sup>, si prevede che l'AA conduca verifiche supplementari finali sui conti certificati (provvisori), come illustrato nella sezione 5 riportata di seguito.

L'AA deve anche verificare che i conti provvisori siano stati preparati in conformità dei modelli definiti nell'allegato VII dell'RdE. In questo contesto, l'AA deve verificare la presenza di un'indicazione corretta e precisa (nelle relative appendici) delle rettifiche finanziarie risultanti dai propri audit delle operazioni a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, dell'RDC, che sono utilizzate dall'AA per il calcolo del TETR<sup>6</sup>.

Inoltre, affinché le rettifiche finanziarie siano adeguatamente rispecchiate nei conti, gli audit e i controlli riportati di seguito dovrebbero essere tenuti in considerazione qualora, al momento della firma del parere di audit, siano disponibili le loro conclusioni:

- audit di sistema;
- audit delle operazioni;
- audit effettuati dalla Commissione;
- audit eseguiti dalla Corte dei conti europea e relativo seguito dato dalla Commissione;

---

<sup>5</sup> Se testati con successo nel corso degli audit di sistema e degli audit delle operazioni, i risultati di tali audit possono essere utilizzati dall'AA sui conti certificati provvisori senza svolgere alcuna verifica supplementare o con verifiche supplementari limitate.

<sup>6</sup> Cfr. documento della Commissione *Linee guida per gli Stati membri sulla relazione annuale di controllo e sul parere di audit* (EGESIF\_15\_0002) e successive modifiche, sezione IV.4

- controlli svolti da altre autorità responsabili dei programmi (verifiche amministrative, verifiche sul posto, controlli svolti dalle AC);
- altri risultati degli audit e dei controlli a cui le AA hanno accesso<sup>7</sup>.

L'AA dovrebbe porre in essere procedure efficaci per verificare l'attuazione delle raccomandazioni e delle misure correttive derivanti dagli audit dei conti.

A norma dell'articolo 139, paragrafo 2, dell'RDC, la Commissione baserà l'esame dei conti sul parere fornito dall'AA, che fornirà pertanto nel relativo capitolo della RAC<sup>8</sup> informazioni dettagliate sull'attività di audit svolta e i risultati ottenuti dai propri audit dei conti.

### **3. UTILIZZO DEI RISULTATI DEGLI AUDIT DI SISTEMA PER L'AUDIT DEI CONTI**

L'articolo 29, paragrafo 4, dell'RD stabilisce che l'audit di sistema comprende la verifica dell'affidabilità del sistema contabile dell'AC e, su base campionaria, dell'accuratezza delle spese relative agli importi ritirati e a quelli recuperati registrati nel sistema contabile di tale autorità.

Mediante l'audit di sistema dell'AC, l'AA ottiene una ragionevole garanzia circa l'adeguata attuazione delle seguenti procedure<sup>9</sup>: comunicazione e monitoraggio delle irregolarità; definizione degli importi da ritirare o recuperare e detrarre dalle domande di pagamento durante il periodo contabile; e seguito da dare ai recuperi pendenti e agli importi non recuperabili. L'audit di sistema dovrebbe altresì riguardare l'affidabilità del sistema informatico posto in essere dall'AC per la gestione del suo sistema contabile, tenendo conto delle norme in materia di tecnologia delle informazioni internazionalmente riconosciute<sup>10</sup>.

Gli audit di sistema possono essere avviati già all'inizio del periodo contabile. Lo svolgimento di un audit di sistema completo dell'AC (e, se del caso, dei relativi OI) è previsto a partire dal primo anno di attuazione del programma, dopo la designazione dell'AG e dell'AC, oppure non appena le spese sono state trasmesse mediante il sistema ed è stata/viene presentata una domanda di pagamento alla Commissione, al fine di elaborare il parere annuale sui conti. Le

---

<sup>7</sup> Ad esempio, i controlli svolti da autorità superiori nazionali di controllo, autorità finanziarie/fiscali ecc.

<sup>8</sup> Cfr. documento della Commissione *Linee guida per gli Stati membri sulla relazione annuale di controllo e sul parere di audit* (EGESIF\_15\_0002) e successive modifiche, sezione II.6.

<sup>9</sup> Si presume che l'elaborazione e la realizzazione di dette procedure siano già state sottoposte ad audit durante la fase di designazione.

<sup>10</sup> Oltre al quadro *Control Objectives for Information and related Technology* (obiettivi di controllo nel campo dell'informazione e delle tecnologie correlate - COBIT), le norme riconosciute a livello internazionale in materia di sicurezza delle informazioni comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la norma ISO/IEC 27001 ("Tecnologia delle informazioni – Tecniche di sicurezza – Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni – Requisiti") e la norma ISO/IEC 27002 ("Tecnologia delle informazioni – Tecniche di sicurezza – Codice di buona pratica per la gestione della sicurezza delle informazioni"), la cui ultima versione è stata pubblicata nel 2013. L'AA può prendere in considerazione anche eventuali norme nazionali collegate.

conclusioni dell'attività di audit svolta dall'OAI a norma dell'articolo 124 dell'RDC possono essere tenute in considerazione per stabilire l'entità del primo audit di sistema dell'AC. In ogni caso, poiché l'attività di audit dell'OAI riguarda solo la conformità ai criteri di valutazione della designazione, l'AA dovrebbe sottoporre ad audit anche l'efficacia del funzionamento dei sistemi dell'AC.

Negli anni successivi, l'AA dovrebbe dar seguito all'attività di audit ove necessario (vale a dire se sono state formulate raccomandazioni a seguito di audit di sistema oppure mediante il riesame di elementi specifici del funzionamento dell'AC). Il seguito dovrebbe concentrarsi, in particolare, sull'attuazione delle raccomandazioni formulate in relazione ai requisiti fondamentali dell'AC che sono stati valutati come categoria 3 o 4. È tuttavia opportuno considerare un nuovo audit di sistema completo qualora l'AC abbia cambiato in maniera significativa le proprie procedure o il proprio personale. Durante il periodo di programmazione è possibile prevedere ulteriori audit di sistema al fine di confermare la validità delle conclusioni degli audit precedenti.

Nello svolgimento di un audit di sistema dell'AC, l'AA presterà particolare attenzione alla valutazione del requisito chiave n. 13 relativo a "procedure appropriate per la compilazione e la certificazione della completezza, accuratezza e veridicità dei conti"<sup>11</sup>. In pratica ciò significa che l'audit di sistema relativo al sistema contabile dell'AC dovrebbe verificare almeno che le procedure dell'AC (ivi compresi i controlli interni al sistema informatico) garantiscano in maniera efficace che l'importo totale delle spese ammissibili registrate nei sistemi contabili corrisponda alle spese (ivi comprese le relative spese pubbliche) che figurano nelle domande di pagamento intermedio presentate alla Commissione per il pertinente periodo contabile, meno le rettifiche finanziarie pertinenti e altri adeguamenti effettuati dall'AC per le spese in questione.

L'allegato del presente documento di orientamento offre un esempio di elenco dei test di controllo delle procedure dell'AC che l'AA deve effettuare in relazione ai conti<sup>12</sup>.

È possibile anche svolgere alcuni dei suddetti test al momento della verifica finale dei conti certificati provvisori e associare tali test alla precedente attività di audit svolta mediante gli audit delle operazioni al fine di ottenere un livello sufficiente di certezza evitando ripetizioni. Oltre ai test di controllo e alla verifica dell'esistenza delle relative procedure, l'AA deve anche verificare, nel quadro degli audit di sistema, la presenza e la corretta attuazione di procedure che garantiscano che:

---

<sup>11</sup> Cfr. documento della Commissione *Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri* (EGESIF\_14-0010 del 18/12/2014)

<sup>12</sup> I test di controllo nell'ambito dell'audit di sistema saranno effettuati dall'AA sulla base delle informazioni registrate nei sistemi contabili dell'AC al momento dell'audit di sistema.



- l'AC presenti i conti provvisori all'AA a tempo debito al fine della formulazione del parere di audit; le spese siano state escluse dai conti in conformità dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC, se pertinente, e
- tutte le rettifiche richieste siano correttamente rispecchiate nei conti del periodo contabile in questione, secondo quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 5, lettera c), dell'RD.

L'AA è invitata a elaborare una sezione specifica nella lista di controllo dell'audit di sistema o a elaborare una lista di controllo distinta da applicare all'AC che copra tutti gli elementi dei conti, secondo quanto descritto all'articolo 29, paragrafo 5, dell'RD.

L'AA può coprire con un unico audit di sistema dell'AC i conti dei diversi fondi e programmi operativi sotto la sua responsabilità.

Se al momento dell'audit di sistema è possibile valutare solo parzialmente alcuni elementi elencati nell'allegato del presente documento a causa della mancanza di dati nel sistema contabile dell'AC, l'AA dovrà valutarli mediante le verifiche supplementari finali illustrate nella sezione 5<sup>13</sup>.

Se l'audit di sistema eseguito a livello di AC rileva gravi carenze nel SiGeCo (in particolare per il requisito essenziale relativo all'AC, ossia il requisito chiave 13), l'AA dovrebbe prevedere un parere di audit con riserva per il periodo contabile in questione. Detto parere con riserva non solo riguarderà il funzionamento del SiGeCo, ma potrebbe comportare anche una riserva nel parere di audit nella parte concernente i conti (secondo quanto previsto all'articolo 29, paragrafo 5, dell'RD).

#### **4. UTILIZZO DEI RISULTATI DELL'AUDIT DELLE OPERAZIONI PER L'AUDIT DEI CONTI**

Gli audit delle operazioni possono essere avviati già durante il periodo contabile, il che equivale anche a dire che il campione di operazioni da sottoporre ad audit può essere ripartito in due (o più) parti nel corso del periodo contabile, conformemente all'andamento della certificazione delle spese nei pagamenti intermedi, come illustrato nella guida sul campionamento<sup>14</sup>. L'impegno relativo all'audit può essere pertanto ripartito in maniera più uniforme nel corso dell'anno. Ciò consentirà all'AA di completare il proprio lavoro in tempo utile al fine di fornire il parere di audit annuale a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, secondo comma, dell'RF e dell'articolo 127, paragrafo 5, lettera a), dell'RDC.

---

<sup>13</sup> Sulla base dei conti provvisori forniti dall'AC, è compito dell'AA valutare, usando il proprio giudizio professionale, se l'ambito e il livello dei test svolti nel quadro degli audit di sistema forniscano dati sufficienti per trarre conclusioni solide sui conti.

<sup>14</sup> Cfr. documento della Commissione *Guida ai metodi di campionamento per le autorità di audit* (EGESIF\_16-0014-00) e successive modifiche, sezione "Campionamento effettuato nel corso dell'anno"

Per il campione di operazioni selezionate e al fine di ottenere garanzie per il suo parere di audit sui conti<sup>15</sup>, l'AA dovrebbe verificare nell'ambito dell'audit delle operazioni:

- la pista di controllo per le spese sottoposte ad audit (se le spese dichiarate dal beneficiario all'AG/OI meno le spese eventualmente dedotte a seguito di verifiche della gestione o qualsiasi altro controllo corrispondano all'importo delle spese registrate nella domanda di pagamento alla Commissione);
- se il pagamento al beneficiario corrisponda alle spese del progetto e sia stato integralmente effettuato entro il termine regolamentare di 90 giorni (articolo 132 dell'RDC);
- se qualsiasi irregolarità precedentemente rilevata nelle spese sottoposte ad audit sia stata correttamente trattata e le rettifiche corrispondenti siano state registrate nel sistema contabile.

Inoltre, al momento della verifica dei conti certificati provvisori, l'AA dovrebbe accertarsi, in relazione alle operazioni sottoposte ad audit, che:

- l'importo totale delle spese ammissibili dichiarato per l'unità di campionamento sottoposta ad audit a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), dell'RDC corrisponda alle spese per detta unità di campionamento (e alle relative spese pubbliche) che figurano nelle domande di pagamento presentate alla Commissione;
- e/o
- gli importi irregolari rilevati nelle operazioni selezionate siano stati esclusi dai conti<sup>16</sup>.

Se applicabile per le operazioni del campione sottoposto ad audit, l'AA verificherà che gli importi dei contributi del programma (anticipi) erogati agli strumenti finanziari e nel quadro degli aiuti di Stato pagati ai beneficiari siano giustificati dalle informazioni disponibili presso l'AG e l'AC. Detti controlli saranno finalizzati inoltre a confermare l'ammissibilità degli anticipi dichiarati e l'affidabilità della pista di controllo del sistema contabile.

È opportuno che l'AA elabori una sezione specifica nella lista di controllo dell'audit delle operazioni o una lista di controllo distinta per confermare l'efficacia del funzionamento del sistema in merito agli elementi dei conti, secondo quanto descritto all'articolo 29, paragrafo 5, dell'RD.

---

<sup>15</sup> Ciò non pregiudica la garanzia richiesta quanto alla legittimità e alla regolarità delle spese.

<sup>16</sup> Vale a dire le rettifiche finanziarie attuate per irregolarità indicate nelle relazioni di audit definitive oppure, se in casi eccezionali gli audit delle operazioni non sono stati conclusi, gli importi interessati soggetti ad una valutazione in corso e dedotti a norma dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC.

## 5. VERIFICHE SUPPLEMENTARI FINALI SUI CONTI CERTIFICATI PROVVISORI

Una volta ricevuti i conti (provvisori) dall'AC e a seconda del livello di affidabilità ottenuto dagli audit di sistema e dagli audit delle operazioni<sup>17</sup>, si prevede che l'AA conduca verifiche supplementari finali su tali conti certificati (provvisori).

Dette verifiche intendono confermare che tutti gli elementi prescritti dall'articolo 137 dell'RDC siano correttamente inclusi nei conti e giustificati dai relativi documenti contabili conservati dalle autorità (o dagli organismi) competenti e dai beneficiari.

Si prevede pertanto che l'AA effettui una convalida finale dei dati registrati sottostanti (elementi oggetto delle spese certificate, ritiri, recuperi, importi da recuperare e importi non recuperabili) per verificare/confermare quanto di seguito elencato.

1) L'importo totale delle spese ammissibili dichiarato a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), dell'RDC corrisponda alle spese (e alle relative spese pubbliche) che figurano nella domanda di pagamento finale presentata alla Commissione per il pertinente periodo contabile. In caso di differenze, l'AA valuta l'adeguatezza delle spiegazioni fornite nei conti (cfr. appendice 8 sulla riconciliazione delle spese).

A tal proposito, in merito agli elementi oggetto delle spese certificate, l'AA avrà confermato la correttezza degli importi che figurano nelle domande di pagamento intermedio presentate durante il pertinente periodo contabile mediante il campione rappresentativo dell'audit delle operazioni. Di conseguenza, in questa fase, le verifiche supplementari possono essere limitate alla verifica delle rettifiche e degli adeguamenti effettuati dall'AC dopo la presentazione della domanda finale di un pagamento intermedio e rispecchiati nell'appendice 8.

2) L'importo dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo 132, paragrafo 1, dell'RDC e riportato nella colonna C dell'appendice 1 corrisponda ai relativi documenti contabili a livello di AC/AG<sup>18</sup> (detta verifica può essere effettuata su base campionaria e possono essere utilizzati i risultati della verifica svolta nell'ambito degli audit delle operazioni).

3) Gli importi dei contributi del programma erogati agli strumenti finanziari (anticipi) e gli anticipi degli aiuti di Stato pagati ai beneficiari siano giustificati dalle informazioni disponibili in particolare a livello di AG<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Se testati con successo nel corso degli audit di sistema e degli audit delle operazioni, i risultati di tali audit possono essere utilizzati dall'AA sui conti certificati provvisori senza svolgere alcuna verifica supplementare o con verifiche supplementari limitate.

<sup>18</sup> Vale a dire le scritture corrispondenti nel sistema contabile e la relativa documentazione giustificativa. Cfr. anche documento della Commissione *Linee guida per gli Stati membri sulla preparazione, sull'esame e sull'accettazione dei conti* (EGESIF 15\_0018), e successive modifiche – sezione 3.1.3.

<sup>19</sup> Nel caso di strumenti finanziari, la verifica dovrebbe riguardare anche la conformità agli importi massimi/massimali di cui all'articolo 41 dell'RDC e di cui agli accordi di finanziamento;

4) Le spese siano state escluse dai conti in conformità dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC, se del caso, a causa di una valutazione in corso della loro legittimità e regolarità.

5) Le rettifiche richieste a seguito delle verifiche di gestione o degli audit o di qualsiasi altro controllo siano correttamente rispecchiate nei conti del periodo contabile in questione (tale verifica può essere condotta su base campionaria).

6) Gli importi ritirati e recuperati durante il periodo contabile, gli importi da recuperare alla fine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 dell'RDC e gli importi non recuperabili riportati nei conti corrispondano agli importi registrati nei sistemi contabili dell'AC e siano basati su decisioni motivate dell'AG o dell'AC responsabile.

A tal proposito, le autorità di audit sono invitate a verificare, su base campionaria:

a) l'accuratezza dei dati registrati nei conti in relazione a tutti i tipi di registrazione (importi ritirati, recuperati, da recuperare e non recuperabili);

b) la coerenza di tali dati con le informazioni indicate nella RAC e nel riepilogo annuale.

7) L'AC ha fornito nell'appendice 8 una riconciliazione tra l'importo totale delle spese ammissibili registrate nei conti provvisori e l'importo totale nei sistemi contabili dell'AC e le spese (e le relative spese pubbliche) che figurano nelle domande di pagamento presentate alla Commissione per il pertinente periodo contabile.

A tal proposito, l'AA dovrebbe valutare l'adeguatezza delle spiegazioni fornite dall'AC per gli adeguamenti indicati nell'appendice 8. L'AA dovrebbe anche verificare la coerenza degli adeguamenti con le informazioni fornite nella RAC e nel riepilogo annuale in merito alle rettifiche finanziarie e agli importi esclusi a norma dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC a seguito delle verifiche di gestione, degli audit o di qualsiasi altro controllo<sup>20</sup>.

L'RDC non stabilisce per l'AC alcun termine formale per la presentazione dei conti (provvisori) all'AA. Le autorità nazionali sono tuttavia invitate a fissare, dall'inizio del periodo di programmazione, scadenze interne per la trasmissione dei conti provvisori all'AA. Per il relativo riesame l'AA dovrebbe disporre di tempo sufficiente per formulare un parere di audit ponderato entro il 15 febbraio dell'anno N+1.

---

<sup>20</sup> A questo proposito, l'AA dovrebbe anche verificare se la distinzione tra rettifiche finanziarie attuate ed importi esclusi a causa di una valutazione in corso sia corretta e sia adeguatamente indicata nei conti e/o nei dati dell'AC [il documento della Commissione *Linee guida per gli Stati membri sulla relazione annuale di controllo e sul parere di audit* (EGESIF 15\_0002), e successive modifiche – sezione IV.3, fornisce ulteriori orientamenti in merito].

## 6. PARERE DI AUDIT SUI CONTI

In caso di differenze tra le spese dichiarate nella domanda finale di un pagamento intermedio e l'importo certificato nei conti provvisori a causa delle detrazioni effettuate dall'AC (cfr. sezione 3.4 del documento della Commissione *Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili*<sup>21</sup>), l'AA effettua ulteriori procedure di audit per valutare l'adeguatezza delle spiegazioni fornite dall'AC: tali procedure dovrebbero essere finalizzate a ottenere elementi probatori adeguati e sufficienti che attestino che gli eventi che hanno determinato le detrazioni sono stati identificati ed esaminati prima della presentazione del parere di audit e della relazione annuale di controllo di cui all'articolo 127, paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b), dell'RDC.

L'AA verifica che i risultati di qualsiasi attività di audit o di controllo di cui alla sezione 2 siano rispecchiati adeguatamente nei conti, tra cui:

- ✓ rettifiche finanziarie connesse ad irregolarità (vale a dire rettifiche finanziarie di irregolarità indicate nelle relazioni finali di audit e di controllo dopo la procedura in contraddittorio);
- ✓ eventuali rettifiche estrapolate per ridurre il TETR ad un livello pari o inferiore al 2 % ove stabilito dall'AG (rettifiche definitive)<sup>22</sup>;
- ✓ gli importi soggetti ad una valutazione in corso di cui all'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC (ossia la detrazione di potenziali spese irregolari la cui verifica non è ancora stata conclusa, ad esempio gli importi indicati nei progetti di relazioni di audit/controllo prima della conclusione di una procedura in contraddittorio).

La verifica dell'effettiva rettifica delle irregolarità rilevate dall'attività di audit (mediante il ritiro o il recupero da una domanda di pagamento intermedio durante il periodo contabile o la detrazione nei conti) sarà particolarmente utile per il calcolo del tasso di errore residuo complessivo da parte dell'AA, che deve essere fornito nella RAC.

I risultati dell'attività di audit effettuata dall'AA sui conti provvisori, una volta comunicati all'AC, consentiranno alla prima di adeguare ulteriormente i propri conti se necessario, prima della loro presentazione alla Commissione. Si raccomanda di includere tutti gli adeguamenti, tra cui quelli immateriali rilevati dall'AA durante i propri audit, al fine di garantire successivamente un rapido processo di accettazione dei conti da parte della Commissione.

Per elaborare il parere di audit sui conti, l'AA analizzerà l'impatto sostanziale degli adeguamenti da effettuare nei conti considerati, prendendo in considerazione come soglia di

---

<sup>21</sup> EGESIF\_15\_0017, e successive modifiche.

<sup>22</sup> Un TETR superiore al 2 % e il rifiuto dell'AG di applicare le relative rettifiche per estrapolazione non dovrebbero condizionare il parere di audit dell'AA sui conti, ma influiscono sul parere di audit dell'AA in merito alla legittimità e alla regolarità delle spese.

rilevanza il 2 % degli importi registrati nella pertinente appendice dei conti provvisori presentati all'AA.

- Se l'AA concorda con gli adeguamenti effettuati dall'AC sui conti provvisori o se le questioni restanti (adeguamenti non effettuati) sono irrilevanti, il parere di audit sui conti può essere senza riserve, vale a dire che l'AA ha la ragionevole certezza che i conti sono completi, accurati e veritieri. Qualora nei conti siano stati rilevati elementi errati o incompleti, che sono tuttavia ritenuti irrilevanti dall'AA e che continuano a non essere rettificati nei conti, le informazioni su detti elementi dovrebbero essere indicate nella RAC e nel parere di audit come richiamo d'informativa (il parere di audit, per quanto concerne i conti, può comunque essere senza riserve).
- In qualsiasi altro caso, ossia qualora siano stati rilevati elementi errati o incompleti rilevanti che continuano a non essere rettificati in un'appendice dei conti, è opportuno un parere con riserva sui conti.

L'AA è invitata a documentare idoneamente tutte le fasi dell'audit dei conti al fine di garantire il mantenimento di una pista di controllo adeguata, tenendo conto delle disposizioni sulla disponibilità dei documenti di cui all'articolo 140 dell'RDC.

## ALLEGATO – TEST DI CONTROLLO A LIVELLO DI AC

*Esempio di procedure dei test di controllo che saranno svolte dall'AA sulla base delle informazioni registrate nei sistemi contabili dell'AC al momento dell'audit di sistema e/o nell'ambito di verifiche supplementari finali sui conti certificati provvisori*

I test di controllo delle procedure dell'AC possono riguardare almeno le seguenti fasi, interessando, per esempio, l'asse prioritario principale del programma<sup>23</sup>:

- i. in merito all'**appendice 1** dei conti:
  - verificare che contenga (colonne A e B) lo stesso importo delle spese dichiarate nella domanda finale di un pagamento intermedio (rispettivamente colonne B e C dell'allegato VI dell'RdE);
  - controllare che le spese dichiarate nella domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile in questione corrispondano alle spese dichiarate nelle domande di pagamento intermedio per il periodo indicato, più eventuali nuove spese e meno gli importi ritirati e recuperati durante detto periodo contabile (secondo quanto indicato nell'appendice 2) e altri adeguamenti effettuati dall'AC<sup>24</sup>;
  - sulla base delle informazioni disponibili a livello di AG:
    - verificare che le spese dichiarate nelle (due o tre) domande di pagamento intermedio con gli importi più elevati delle spese dichiarate corrispondano alle spese sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni;
    - per un campione di operazioni (per esempio 30 richieste di pagamento presentate dai beneficiari all'AG), verificare la pista di controllo, ossia se le spese sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni siano state inserite nelle domande di pagamento intermedio considerate nei conti in questione; questo test può essere associato all'attività di audit svolta mediante gli audit delle operazioni;

---

<sup>23</sup> Si tratterà dell'asse prioritario le cui spese dichiarate superano una determinata soglia, che l'AA deve definire sulla base del suo giudizio professionale. In caso di programma plurifondo, l'asse prioritario scelto dovrebbe riguardare tutti i fondi interessati.

<sup>24</sup> Vale a dire gli adeguamenti finali non connessi a rettifiche finanziarie per irregolarità (cfr. sezione 8.1.4. del documento della Commissione *Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili*)

- verificare, sulla base dei relativi documenti contabili a livello di AC/AG, che la colonna C contenga solo gli importi dei pagamenti effettuati ai beneficiari entro la scadenza di cui all'articolo 132, paragrafo 1, dell'RDC;
- ii. in merito alle **appendici 2 e 4**:
- verificare che le appendici in questione contengano (almeno) gli importi ritirati (solo nell'appendice 2) e recuperati durante il periodo contabile e vi sia un'adeguata suddivisione per periodo contabile e che detti ritiri e recuperi si basino su una decisione di rettifica, adottata dallo Stato membro al livello adeguato (vale a dire AG o AC);
  - verificare che gli importi rettificati in seguito ad audit delle operazioni dell'AA (indicati alla fine dell'appendice 2) corrispondano alle irregolarità rilevate dall'AA (importi non inclusi nell'appendice 8);
- iii. in relazione all'**appendice 3**:
- verificare che contenga importi da recuperare in relazione alle spese dichiarate nei precedenti periodi contabili alla fine del periodo contabile (cfr. anche la sezione 6 delle *Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili*) e che tali importi da recuperare si basino su una decisione di rettifica, adottata dallo Stato membro al livello adeguato (vale a dire AG o AC);
- iv. verificare che l'**appendice 5** contenga solo gli importi irrecuperabili per anno relativi alle spese dichiarate nei precedenti periodi contabili alla fine del periodo contabile (cfr. anche la sezione 7 delle *Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili*); detti importi dovrebbero essere confermati da una decisione motivata che giustifichi l'impossibilità di un recupero delle irregolarità in questione, adottata dallo Stato membro a un livello adeguato (in genere a livello di AG); è inoltre possibile effettuare, a tal fine, un controllo aggiuntivo della coerenza, confrontando l'appendice 5 con i dati sugli importi irrecuperabili registrati nel sistema informatico;
- v. verificare la pista di controllo confrontando l'**appendice 6** con gli importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari (dati cumulativi dall'inizio del programma), comprese eventuali detrazioni ove pertinenti; questo controllo di coerenza dovrebbe essere effettuato sulla base dei dati forniti dall'AG e dall'OI pertinente (o disponibili nei relativi sistemi informatici);
- vi. verificare la pista di controllo confrontando l'**appendice 7** con gli anticipi versati nel quadro di aiuti di Stato (dati cumulativi dall'inizio del programma) registrati nel sistema informatico dell'AG e dell'OI (e, laddove possibile, in un altro sistema informatico nazionale che registri dati sugli aiuti di Stato), comprese eventuali detrazioni ove pertinenti;
- vii. in merito all'**appendice 8** dei conti:
- verificare che le spese indicate nelle colonne C e D siano confermate dalle spese dichiarate nella domanda finale di un pagamento intermedio, meno eventuali rettifiche e altri adeguamenti applicati dall'AC successivamente;



- valutare le spiegazioni fornite nella colonna G per ciascuna priorità rispetto alle informazioni indicate nella RAC, nel riepilogo annuale e nei dati dell'AC in merito
  - a) alle rettifiche finanziarie applicate dopo il 31 luglio dell'esercizio finanziario precedente e rispecchiate nei conti come seguito dato ai risultati degli audit di sistema e delle operazioni e di ulteriori verifiche di gestione e altri controlli conclusi prima della presentazione dei conti;
  - b) alle spese escluse a norma dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC, a causa di una valutazione in corso della loro legittimità e regolarità;
  - c) ad altri adeguamenti applicati dall'AC (tra cui la correzione di errori materiali ecc.);
- Verificare che gli importi rettificati in seguito ad audit delle operazioni dell'AA (indicati alla fine dell'appendice 8) corrispondano alle irregolarità rilevate dall'AA, ad eccezione degli importi inclusi nell'appendice 2.